



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 111 del 11/11/1999

PROTOCOLLO DI INTESA PROVVISORIO AI SENSI DEL PUNTO 2 DELL'ORDINANZA COMMISSARIALE N. 1 DEL 23 SETTEMBRE 1997, COSÌ COME MODIFICATA ED INTEGRATA CON L'ORDINANZA N. 13 DEL 25 FEBBRAIO 1998 TRA IL COMMISSARIO DELEGATO, PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA PROF. SALVATORE DISTASO, E LA DALENA ECOLOGIA S.R.L., TITOLARE DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO PER IL RECUPERO DEI RIFIUTI SPECIALI LOCALIZZATO IN TERRITORIO DI BARLETTA, NELLA PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE ING. GIUSEPPE DALENA - Vista l'Ordinanza commissariale 23 settembre 1997, n. 1, così come integrata e modificata dall'ordinanza commissariale n. 13 del 25 febbraio 1998, con particolare riferimento al punto 2 del dispositivo che consente il conferimento dei rifiuti speciali provenienti da fuori regione negli impianti di smaltimento esercitati in Puglia, solo ed unicamente alla condizione che sia stipulato, su istanza del soggetto gestore dell'impianto interessato, uno specifico protocollo di intesa con il Commissario delegato inerente lo smaltimento prioritario dei rifiuti prodotti in Puglia e la definizione di un regime tariffario concordato; Vista l'istanza inoltrata a tal fine dalla Dalena Ecologia s.r.l., con sede legale in Putignano, in data 30-12-1998, acquisita al protocollo n. 512/C.D. del 1-02-1999 dell'Ufficio del Commissario delegato, relativa alla richiesta di stipula di protocollo di intesa, in applicazione dell'Ordinanza commissariale n. 1/97, così come modificata dall'Ordinanza n. 13/98; Visto che la Provincia di Bari, con atto G.P. n. 848 del 22-12-1998 e con determinazione dirigenziale n. 42 del 2-07-1999, di presa d'atto dell'impianto esistente in Barletta, ha autorizzato l'esercizio da parte della Dalena Ecologia s.r.l. delle attività delle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi "per un totale massimo di circa 33.000 ton./anno ..., nel rispetto delle quantità massime di rifiuti destinati al riutilizzo di cui al comma 2 dell'art. 7 D.M.A. 5-2-1998"; Considerato che con la citata Ordinanza commissariale n. 1/97 è fatto divieto di introdurre in Puglia, a qualsiasi titolo, i rifiuti speciali derivanti dalle attività di recupero e smaltimento dei rifiuti solido-urbani svolte nelle altre regioni, nonchè i rifiuti speciali assimilati per quantità e qualità ai rifiuti urbani provenienti da altre regioni; Considerato, altresì, che il decreto legislativo 5-2-1997, n. 22, che disciplina la gestione dei rifiuti sul territorio nazionale, all'art. 43 primo comma vieta lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione e riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio; Vista la documentazione acquisita, comprensiva della note integrative della società in data 13-07-1999 e 18-08-1999, e in particolare la relazione contenente tra l'altro la determinazione del prezzo di trattamento dei rifiuti, con indicazione del quadro economico analitico relativamente alle voci di costo per l'esercizio dell'impianto, compreso, tra le altre, l'ammortamento dell'investimento realizzato; Ritenuta congrua l'indicazione della tariffa massima di trattamento definita con la società interessata, quale risultante della somma del costo di smaltimento dei rifiuti e dell'utile di impresa, indicato nella percentuale del 10%; Vista l'ordinanza del TAR Bari n. 1664 del 21 Luglio 1999, con la quale è stata sospesa l'efficacia dell'art. 4 comma 6 dell'Ordinanza del Ministro dell'Interno n. 2985/99, della conseguente ordinanza commissariale n. 24/99; Ravvisata l'esistenza dei presupposti necessari, nelle more della definizione del contenzioso amministrativo in atto, le parti stipulano il presente PROTOCOLLO DI INTESA PROVVISORIO 1. La Dalena Ecologia s.r.l., titolare dell'attività di recupero dei rifiuti nell'impianto di trattamento degli stessi, localizzato in Barletta, via Trani 56, autorizzato al trattamento dei rifiuti speciali,

ad esclusione dei rifiuti di cui l'allegato D di cui allo stesso decreto legislativo, si impegna, nel limite delle quantità massime autorizzate e delle tipologie di rifiuti di cui all'autorizzazione provinciale, ad assicurare il trattamento dei rifiuti speciali prodotti nell'ambito del territorio della regione Puglia, con assoluta esclusione dei rifiuti speciali derivanti dalle attività di recupero e smaltimento dei rifiuti solido-urbani svolte nelle altre regioni, dei rifiuti speciali assimilati per quantità e qualità ai rifiuti urbani provenienti da altre regioni. Tale assicurazione sarà fornita attraverso l'accoglimento di tutte le istanze di conferimento aventi per oggetto rifiuti speciali prodotti in Puglia, accordando priorità per le istanze di conferimento di rifiuti prodotti nell'ambito del territorio provinciale di Bari e comunque negli insediamenti più prossimi all'impianto di trattamento. 2. La Dalena Ecologia s.r.l. ed il Commissario delegato, d'intesa tra loro, definiscono in 120 lire per chilogrammo la tariffa massima per il trattamento dei rifiuti speciali di cui all'allegato elenco nell'impianto di recupero di Barletta. Tale tariffa deriva dall'analisi del costo di gestione dell'impianto e dall'utile di impresa calcolato pari al 10%. 3. La Dalena Ecologia s.r.l. si impegna, entro novanta giorni dalla sottoscrizione del presente atto, ad adeguare al regime tariffario di cui al precedente punto 2 gli eventuali contratti in corso che prevedono una tariffa eccedente quella massima definita. 4. L'impegno di cui al punto 1 è assunto in funzione della tariffa massima stabilita; il rispetto di tale impegno è garantito in termini assoluti senza alcuna rilevanza degli eventuali ribassi praticati dalla società sulla stessa tariffa. 5. La Dalena Ecologia s.r.l., una volta assicurato l'accoglimento di tutte le istanze di trattamento di rifiuti speciali prodotti in Puglia, può, alle condizioni di cui ai precedenti punti, destinare la eventuale potenzialità ancora inutilizzata dell'impianto di trattamento in territorio di Barletta, al trattamento di rifiuti speciali provenienti da fuori regione, aventi le caratteristiche tecniche indicate nei citati atti autorizzativi n. 848/98 e n. 42/99 della Provincia di Bari, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei medesimi atti. 6. Al fine di assicurare l'impegno di cui al punto 1 relativo all'accoglimento di tutte le istanze di conferimento aventi per oggetto rifiuti speciali prodotti in Puglia, la Dalena Ecologia s.r.l. si impegna altresì alla risoluzione, con preavviso di trenta giorni, degli eventuali contratti stipulati per lo smaltimento di rifiuti provenienti da fuori regione che dovessero impedire alla società medesima di rispettare il presente protocollo di intesa. 7. La Dalena Ecologia s.r.l. si impegna altresì a comunicare, con cadenza almeno bimestrale, alla Regione, alla Provincia di competenza e al Commissario delegato, se, per quali tipologie e quantità siano stati conferiti all'impianto rifiuti provenienti da fuori regione nel periodo considerato, con relativa indicazione della provenienza; la comunicazione dovrà essere assicurata anche in caso di mancato trattamento dei rifiuti da fuori regione, con indicazione della quantità complessiva dei rifiuti trattati nel periodo considerato. 8. In caso di modifica dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto in questione, la Dalena Ecologia s.r.l. si impegna a darne immediata comunicazione al Commissario Delegato, il quale ove lo riterrà necessario, si riserva la facoltà di chiedere la modifica del presente protocollo. 9. In caso di inadempienza dei precedenti punti 1 e 6, di applicazione di regime tariffario difforme da quello concordato al punto 2 o di mancata osservanza dell'obbligo di cui al punto 8, il presente protocollo di intesa si intenderà risolto automaticamente, con conseguente divieto di smaltimento di rifiuti speciali provenienti da fuori regione. In caso di mancata osservanza del punto 7, il Commissario delegato diffiderà la società ad adempiere all'obbligo della comunicazione nel termine di sette giorni, pena in mancanza della risoluzione automatica del presente protocollo di intesa. Gli inadempimenti di cui al presente comma costituiscono in ogni caso violazione dell'ordinanza commissariale n. 1 del 23 settembre 1997, così come modificata ed integrata con l'ordinanza n. 13/98. 10. Il presente protocollo di intesa provvisorio ha validità per l'intero periodo di durata dell'emergenza rifiuti in Puglia e comunque fino alla definizione del contenzioso amministrativo in atto. Lo stesso potrà essere modificato, di comune intesa, a richiesta di una delle parti.

Bari, 27 Ottobre 1999 Il rappresentante legale della Il Commissario delegato Dalena Ecologia s.r.l. prof. Salvatore Distaso ing. Giuseppe Dalena Allegato A TITOLO - 02.00.00 - RIFIUTI PROVENIENTI DA PRODUZIONE, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI IN AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, CACCIA, PESCA ED ACQUICOLTURA Sezione 02.01.00 rifiuti delle produzioni primarie 02.01.04 rifiuti di plastica (esclusi imballaggi) TITOLO - 04.00.00 - RIFIUTI DELLA

PRODUZIONE CONCIARIA E TESSILE Sezione 04.01.00 rifiuti dell'industria della lavorazione della pelle 04.01.08 cuoio conciato, scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura contenenti cromo; 04.01.09 cascami e ritagli da operazioni di confezionamento e finitura; 04.01.99 rifiuti non specificati altrimenti; Sezione 04.02.00 rifiuti dell'industria tessile 04.02.04 rifiuti di fibre tessili grezze miste prima della filatura e tessitura; 04.02.09 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri); TITOLO - 07.00.00 - RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI ORGANICI Sezione 07.02.00 rifiuti da PFFU di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali 07.02.99 rifiuti non specificati altrimenti; TITOLO - 12.00.00 - RIFIUTI DI LAVORAZIONE E DI TRATTAMENTO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA Sezione 12.01.00 rifiuti di lavorazione (forgiatura, saldatura, stampaggio, trafilatura, smussamento, perforazione, taglio, tronatura e limatura) 12.01.05 particelle di plastica; TITOLO - 15.00.00 - IMBALLAGGI, ASSORBENTI; STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI) Sezione 15.01.00 imballaggi; 15.01.02 imballaggi in plastica; 15.01.05 imballaggi compositi; 15.01.06 imballaggi in più materiali; Sezione 15.02.00 assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi; 15.02.01 assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi; TITOLO - 16.00.00 - RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NEL CATALOGO Sezione 16.01.00 veicoli fuori uso; 16.01.03 pneumatici usati; 16.01.05 parti leggere provenute dalla demolizione di veicoli; Sezione 16.02.00 apparecchiature o parti di apparecchiature fuori uso; 16.02.08 rifiuti della demolizione dei veicoli; TITOLO - 20.00.00 - RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI DA COMMERCIO, INDUSTRIA ED ISTITUZIONI INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA Sezione 20.01.00 raccolta differenziata 20.01.03 plastica (piccole dimensioni); 20.01.04 altri tipi di plastica.